

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

IL SISTEMA DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARIE

Capo I

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.

3. La Regione riconosce i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le disuguaglianze.

3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio.

4. In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce la pluralità delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini.

5. I servizi zero-tre anni sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) favorire il benessere e la crescita dei bambini, valorizzando le originali identità individuali;
- b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), anche promuovendo azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;
- c) garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa;

- d) garantire l'accesso ai servizi ai bambini in condizioni di disabilità certificata;
- e) offrire ai bambini un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive;
- f) prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;
- g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di vita, delle identità, dei tempi di crescita, delle modalità relazionali e delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie;
- h) favorire la partecipazione di bambini con bisogni educativi speciali che possono emergere in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e delle attività;
- i) promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

Art. 2.

(Sistema integrato)

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'articolo 16.

3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

4. Il sistema dei servizi zero-tre anni è costituito da:

- a) nido d'infanzia;
- b) micronido;
- c) sezioni primavera;
- d) servizi integrativi.

5. La gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'articolo 24.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi strutturali e organizzativo-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

7. Non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dal comma 4 e dal [decreto legislativo 65/2017](#).

Art. 3.

(Nido d'infanzia e micronido)

1. Il nido d'infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di

venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.

3. Il nido d'infanzia e il micronido:

a) sono rivolti a bambini da tre a trentasei mesi;

b) garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;

c) possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;

d) presentano i requisiti di accessibilità per i soggetti con disabilità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e sono ubicati in un'area accessibile, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo e, di norma, caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi e soleggiate;

e) sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e la vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il nido d'infanzia e il micronido, in relazione all'orario di apertura, possono essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi.

Art. 4.

(Nido e micronido d'infanzia aziendale)

1. Il servizio di nido e micronido d'infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio.

2. Si qualifica nido d'infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura perde la qualifica di nido d'infanzia aziendale. Tali disposizioni non si applicano ai micronidi d'infanzia aziendali.

3. La quota residua di posti del nido d'infanzia aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti della azienda o delle aziende di riferimento.

4. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

5. I nidi d'infanzia aziendali sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

6. La Regione sostiene l'attivazione dei nidi d'infanzia da parte di imprese singole o associate, ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del welfare aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

Art. 5.

(Sezione primavera)

1. La sezione primavera è un servizio che accoglie bambini da ventiquattro a trentasei mesi, aggregato alla scuola dell'infanzia o inserito in un polo dell'infanzia, attivato, in coerenza con il

principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.

2. I parametri di riferimento sono definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

(Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

2. I servizi integrativi sono identificati in:

- a) servizio in contesto domiciliare ovvero nido in famiglia;
- b) spazio gioco per bambini;
- c) centro per bambini e famiglie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 65/2017.

3. I servizi integrativi hanno carattere educativo, ludico, di socializzazione e di cura, prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate e sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il personale educativo operante nei servizi integrativi è in possesso dei titoli di studio necessari per operare nei servizi di nido d'infanzia e micronido.

Art. 7.

(Nido in famiglia)

1. Il nido in famiglia è un servizio educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da tre a trentasei mesi.

2. Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

3. Il nido in famiglia è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti di sicurezza e salubrità e può prevedere la preparazione e somministrazione di alimenti.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, disciplina con propria deliberazione l'attività di nido in famiglia sulla base dei seguenti elementi:

- a) coordinamento con il comune in cui è insediato il servizio;
- b) collegamento obbligatorio con un servizio di nido d'infanzia, micronido o sezione primavera per la condivisione del percorso educativo, la supervisione, il supporto e la formazione;
- c) identificazione del personale operante nel rispetto di quanto definito dall'articolo 6, comma 4.
- d) caratteristiche minime di spazio, ubicazione, orario e tempi massimi di permanenza dei bambini.

Art. 8.

(Spazio gioco per bambini)

1. Lo spazio gioco per bambini è un servizio educativo che accoglie bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.

2. Lo spazio gioco prevede:

- a) un progetto educativo coerente con l'età dei bambini;
- b) strumenti di valutazione del servizio;
- c) disponibilità di spazi e attrezzature adeguate a consentire una frequenza flessibile;
- d) capacità ricettiva massima di venticinque posti bambino;
- e) somministrazione di alimenti.

3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa, ma solo la somministrazione di merende e

spuntini e consente una frequenza per un massimo di cinque ore giornaliere.

4. Sono ricondotti allo spazio gioco anche i centri di custodia oraria o baby parking e le attività di custodia di bambini di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Centro per bambini e famiglie)

1. Il Centro per bambini e famiglie accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore e offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, senza possibilità di affido del bambino.

2. Il servizio prevede un progetto educativo, spazi adeguatamente organizzati e strumenti di valutazione del servizio e non necessita di uno spazio destinato al riposo.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione del servizio di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Scuole dell'infanzia)

1. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono parte del sistema integrato.

2. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie possono fare parte dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e partecipano ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

Art. 11.

(Polo dell'infanzia)

1. La Regione, al fine di realizzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, promuove la costituzione dei poli dell'infanzia, intesi quali luoghi che accolgono almeno un servizio zero-tre anni e una scuola dell'infanzia, localizzati nello stesso edificio oppure in edifici vicini.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione dei poli e ne definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi e le modalità di gestione.

3. Il polo dell'infanzia si caratterizza quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio e sviluppa le seguenti attività:

a) continuità educativa;

b) progettazione pedagogica congiunta e integrazione operativa tra le diverse figure professionali;

c) organizzazione di incontri di formazione e scambio di esperienze tra educatori e insegnanti del sistema integrato, anche tenendo conto del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

4. All'interno del polo gli spazi collettivi, nonché i servizi generali con le stesse funzioni, possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

5. La titolarità dei servizi costituenti il polo può far capo sia a soggetti pubblici, sia privati, previo accordo tra i titolari degli stessi sulle modalità operative di svolgimento delle attività.

Art. 12.

(Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di favorire la continuità educativa e sviluppare la qualità dei servizi dai primi mesi di vita sino al compimento di sei anni, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto

legislativo 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, quali organismi stabili che riuniscono i referenti e, qualora presenti, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali si costituiscono in ambiti territoriali omogenei secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale che tengono conto dei coordinamenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

a) numero minimo e massimo di comuni;
b) numero minimo e massimo di servizi educativi e di istruzione dalla nascita sino a sei anni distinti per tipologia.

3. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento e promuovono la qualità educativa dei servizi attraverso:

a) il confronto professionale collegiale tra gli operatori;
b) la formazione degli operatori;
d) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi;
e) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa;
f) la riflessione sulle modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
g) il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi;
h) il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

Art. 13

(Coordinatore pedagogico)

1. Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all'interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell'équipe educativa e promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori e insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini. Cura, inoltre, il raccordo tra le strutture educative e i servizi, nonché le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.

Capo II.

GOVERNANCE DEI SERVIZI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 14.

(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 65/2017:

a) l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del piano di azione nazionale pluriennale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017;
b) la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, nonché le modalità di gestione dei poli per l'infanzia;
c) la definizione di forme di continuità e di raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
d) la promozione e l'erogazione di contributi a sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia;
e) la realizzazione di iniziative d'interesse regionale, la promozione di iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti;
f) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi per l'infanzia;
g) l'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 18;

- h) la promozione della formazione continua in servizio del personale dei servizi educativi, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015, nonché la promozione e il raccordo dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- i) la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017;
- l) il concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 65/2017;
- m) la disciplina delle attività di autorizzazione e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 effettuate dagli enti locali;
- n) la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia;
- o) la programmazione della costituzione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 11.

Art. 15.

(Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione, le seguenti funzioni:
- a) il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità;
 - b) la programmazione di politiche territoriali d'intervento, anche mediante l'orientamento e l'analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;
 - c) l'istituzione, la gestione e l'organizzazione, con autonoma individuazione dei metodi gestionali, dei servizi per l'infanzia comunali, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24;
 - d) l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, avvalendosi della collaborazione delle aziende sanitarie locali (Asl) per gli aspetti di cui all'articolo 17, sui servizi educativi per l'infanzia privati e per quelli non a titolarità comunale, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), delle norme sull'inclusione dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
 - e) l'adozione dei provvedimenti di tutela ritenuti necessari in base agli esiti dell'attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;
 - f) la raccolta dei dati, il censimento e il monitoraggio dei servizi educativi per l'infanzia esistenti sul territorio comunale anche mediante l'alimentazione di banche dati regionali e statali quale requisito per l'attribuzione di contributi regionali e ministeriali;
 - g) la formulazione, con il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti titolari dei servizi operanti sul territorio, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi;
 - h) l'informazione ai cittadini sul sistema dei servizi e sui criteri per l'accesso ai medesimi;
 - i) l'attivazione dei coordinamenti pedagogici dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - l) la formulazione di proposte ai fini della programmazione dei poli per l'infanzia;
 - m) la definizione dei criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica e delle relative graduatorie;
 - n) la promozione di momenti di confronto con le famiglie e della loro partecipazione alle attività educative;
 - o) la definizione delle tariffe dei servizi a propria titolarità, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31.

Art. 16.

(Tavolo interistituzionale permanente)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo interistituzionale permanente per favorire il coordinamento e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

2. Il Tavolo interistituzionale è presieduto dall'assessore competente in materia di servizi educativi per l'infanzia ed è composto dai rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Piemonte.

3. Il Tavolo interistituzionale elabora proposte nei seguenti ambiti:

- a) programmazione relativa al sistema integrato e riequilibrio delle differenze territoriali;
- b) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- c) modalità di monitoraggio e valutazione;
- d) formazione del personale dei servizi;
- e) azioni educative sperimentali e innovative.

4. La Giunta regionale definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo interistituzionale.

5. Il Tavolo interistituzionale opera in raccordo con gli organismi paritetici regionali, costituiti su iniziativa del ministero competente in materia di istruzione, e relativi al sistema integrato dalla nascita sino a sei anni;

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

Art. 17.

(Funzioni delle aziende sanitarie locali)

1. Le Asl, ai fini dell'autorizzazione dei servizi educativi, rilasciano un parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria. Collaborano con i comuni per la vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

2. Le Asl, inoltre:

- a) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione e di caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi educativi;
- b) promuovono interventi per favorire la piena integrazione dei bambini con disabilità e disturbi evolutivi;
- c) promuovono attività di informazione e prevenzione in tema di educazione alla salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- d) esercitano le funzioni e i compiti assegnati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci), convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

3. Le Asl nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo collaborano con i comuni e con la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali.

Art. 18.

(Fondo a sostegno dei servizi)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 14 e per la compartecipazione al fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017 è istituito il fondo di parte corrente per il sostegno alla gestione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e gli indirizzi per la destinazione del fondo a sostegno dei servizi pubblici e privati convenzionati accreditati, in funzione della dotazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36, con particolare attenzione al sostegno ai servizi a titolarità pubblica.

3. La Giunta regionale, laddove il servizio pubblico risponda pienamente alle esigenze di copertura territoriale del servizio, riconosce criteri di priorità per la destinazione del fondo di cui al comma 1.

Capo III.
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA QUALITÀ EDUCATIVA

Art. 19.

(Promozione della qualità dei servizi)

1. La Regione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, tramite la promozione di iniziative di formazione continua del personale dei servizi educativi, la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale, il concorso al monitoraggio nonché la valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, la realizzazione di iniziative di interesse regionale e la promozione di iniziative sperimentali e di innovazione, anche al fine di sostenere il benessere psico-fisico degli operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attiva forme di collaborazione con gli atenei piemontesi e istituisce una sede di confronto permanente con i coordinamenti pedagogici territoriali per lo scambio e la circolazione di esperienze, la valorizzazione di modelli efficaci, l'individuazione di obiettivi e modalità formative, l'attivazione di percorsi di ricerca, azione e sperimentazione da sottoporre al Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16.

Art. 20.

(Formazione)

1. La Regione, sulla base di analisi dei bisogni formativi e di proposte elaborate dal Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, definisce gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il piano nazionale della formazione di cui alla legge 107/2015 e nel rispetto delle prerogative statali per quanto attiene al personale del sistema pubblico dell'istruzione.

2. Le iniziative di formazione possono essere attuate dai comuni in forma singola o associata, tenendo conto anche di eventuali proposte elaborate dalla Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22, nonché dai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

Art. 21.

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione promuove, avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici, l'attivazione di modalità ricorrenti di autovalutazione del servizio, al fine di individuare gli aspetti di qualità e le criticità delle singole realtà, riconoscendo le pratiche valutative come processo essenziale per il miglioramento dell'offerta educativa.

2. La Regione definisce, nell'ambito del Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, le modalità e le procedure di monitoraggio e di valutazione del sistema integrato, anche definendo un sistema di indicatori di qualità delle strutture e dei progetti educativi che tiene in adeguato conto le metodologie e i processi valutativi di cui al sistema nazionale di valutazione.

Art. 22.

(Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria, nonché di associazioni ed enti attivi nella promozione della qualità dei servizi.

2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.

3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.

Art. 23.

(Sistema informativo regionale)

1. La Regione provvede, mediante stanziamento di risorse dedicate, al potenziamento e allo sviluppo del sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017.

Titolo II.

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E GESTIONE DEI SERVIZI ZERO-TRE ANNI

Capo I.

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

Art. 24.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.

2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali di cui all'articolo 2, comma 6, e l'acquisizione del parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalle Asl.

3. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.

4. L'attività educativa deve essere svolta direttamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.

5. L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale. In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

6. La cessione a qualsiasi titolo dell'attività, la cessione totale o parziale dell'impresa, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.

7. Il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare

istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione al comune competente, che provvede all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma 5.

8. Nel caso di variazioni gestionali dei servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al Suap competente entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al fine di ottenere la modificazione dell'autorizzazione. Nel caso di variazioni strutturali il titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, istanza al Suap competente, ai fini della valutazione circa il mantenimento dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Asl e della capacità ricettiva del servizio. Nel caso di variazioni strutturali ingenti, il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di parere preventivo al Suap competente.

9. La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni al comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.

10. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi non dovuta a causa di forza maggiore determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia stata autorizzata dal comune per casi di comprovata necessità.

11. Gli atti autorizzativi sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

Art. 25.

(Accreditamento)

1. L'accREDITAMENTO dei servizi costituisce titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, definisce con propria deliberazione i requisiti di accreditamento effettuato da parte dei comuni, sulla base dei seguenti elementi:

- a) progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b) formazione permanente, qualificazione del personale e applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore;
- c) messa a disposizione del servizio della figura del coordinatore pedagogico;
- d) partecipazione delle famiglie negli organismi di gestione e programmazione dell'attività educativa;
- e) adozione della carta della qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), per regolare i rapporti con gli utenti, definire gli standard di qualità e garantire l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;
- f) strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa del servizio;
- g) affidabilità tecnico economica del soggetto accreditato.

3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere integrati da parte dei comuni.

Art. 26.

(Vigilanza)

1. L'attività di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate con lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e delle famiglie.

2. La funzione di vigilanza è attribuita ai comuni, singoli o associati, che la esercitano con la collaborazione delle Asl ai sensi dell'articolo 17 e comprende le seguenti attività:

- a) verifica dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e qualitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali;
- b) modifica, sospensione e revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi;

- c) adozione di raccomandazioni sulla gestione dei servizi;
- d) applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 27.
(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 15.000,00;
- b) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00;
- d) l'inosservanza, per i servizi autorizzati, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni violazione riscontrata;
- e) la mancata comunicazione al comune titolare della funzione di vigilanza delle variazioni sull'attività esercitata, a qualsiasi titolo effettuate, nonché la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, di cui all'articolo 24, commi 9 e 10, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00;
- f) la mancata comunicazione preventiva al comune competente qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi per ragioni non di forza maggiore è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- g) l'inosservanza, per i servizi accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento dei servizi, così come definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, è soggetta alla sanzione da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00 per ogni violazione riscontrata.

2. Se è accertato il mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali previsti dalle disposizioni nazionali e regionali e collegati al titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui al comma 1 si accompagna un'ordinanza del comune, in cui ha sede il servizio che ingiunge a provvedere entro un congruo termine al ripristino del pieno rispetto di quanto autorizzato, disponendo eventualmente la sospensione dell'autorizzazione e il divieto di prosecuzione del servizio fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione.

3. In caso di assenza del titolo autorizzativo o di inottemperanza alle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2, il comune provvede all'emanazione dell'ordinanza di chiusura della struttura interessata e revoca dell'autorizzazione, promuovendo le opportune iniziative per la tutela degli utenti interessati.

4. Fatte salve le fattispecie di reato, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Gli atti di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune e sono utilizzate per il sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia e per la promozione della qualità degli stessi.

Capo II.
GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 28.

(Titolarità e gestione dei servizi)

1. I servizi zero-tre anni possono essere a titolarità comunale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), a eccezione del nido in famiglia e del nido e micronido d'infanzia aziendale, la cui titolarità e gestione sono attribuite a un soggetto privato. Possono essere, altresì, a titolarità pubblica non comunale o a titolarità privata, a seconda che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento sia rilasciato a un soggetto pubblico o a un soggetto privato.

2. La gestione dei servizi a titolarità pubblica, anche comunale, può essere affidata, in gestione indiretta, a un soggetto esterno all'ente titolare. Gli enti pubblici titolari promuovono la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite l'inserimento nelle procedure di gara a evidenza pubblica, nelle concessioni e nelle convenzioni, di specifiche clausole sociali originariamente previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successivamente dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'assegnazione delle risorse derivanti dal piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 al servizio educativo a titolarità privata è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune in cui ha sede il servizio, avente a oggetto le modalità di utilizzo delle risorse ministeriali e regionali.

Art. 29.

(Personale)

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017.

2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:

- a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;
- c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
- d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9.

3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.

4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.

5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale.

Art. 30.

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti titolari dei servizi, nel rispetto della propria identità e autonomia di gestione, assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi.

2. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 adottano la carta dei servizi, volta alla tutela dei

bambini e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

3. La carta dei servizi, in particolare, individua:

- a) il responsabile del servizio;
- b) le caratteristiche del servizio;
- c) le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione;
- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) le modalità di promozione e tutela dei diritti dei bambini;
- h) la raccolta dei dati da inserire nel sistema informativo regionale.

Art. 31.

(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 65/2017.

2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), della numerosità dei figli a carico di genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

Art. 32.

(Regolamento di organizzazione dei servizi per l'infanzia)

1. I servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 adottano un regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è reso pubblico tramite l'esposizione nei locali destinati all'attività e la pubblicazione sul sito web del servizio ed è messo a disposizione in copia a tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi.

Titolo III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Clausola di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure adottate in attuazione della presente legge e sul raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet istituzionale della Regione.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi:

- a) articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione,

l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all'impianto degli asili nido;

b) deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 1975, n. 54-3346 e deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1976, n. 77-3869 concernenti le linee guida per la progettazione di un asilo nido;

c) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002 identificativa dei servizi di sezioni primavera;

d) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660 identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;

e) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 identificativa dei servizi di micronido;

f) deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693 identificativa dei servizi di nido in famiglia.

2. I regolamenti interni adottati ai sensi della legge regionale 3/1973 rimangono in vigore, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 32.

3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

4. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 25, comma 2, l'accreditamento non costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi pubblici, né per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali.

5. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

6. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, ricevono contributi pubblici o hanno in essere contratti o convenzioni con gli enti locali, è rilasciato un accreditamento provvisorio da parte dei comuni, che deve essere confermato entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai servizi per i quali si attiva il procedimento autorizzativo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è immediatamente applicabile il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

8. Al fine di garantire i servizi esistenti, possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché aggregate ad asili nido.

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);

b) legge regionale 2 settembre 1974, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 15-1-1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido);

c) legge regionale 16 aprile 1975, n. 22 (Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido);

d) legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 (Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28);

e) legge regionale 17 marzo 1980, n. 16 (Modificazione delle disposizioni di cui al 10 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la

costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione);

f) legge regionale 24 luglio 1984, n. 32 (Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1 agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido);

g) articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

2. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le parole “, socio-educative” sono soppresse e all'articolo 30, comma 1, della medesima legge regionale le parole “e socio-educative” sono soppresse.

Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati complessivamente in euro 14.776.667,32 per le annualità 2023, 2024 e 2025, di cui euro 4.893.765,32 per l'annualità 2023, euro 4.941.451,00 per l'annualità 2024 ed euro 4.941.451,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1(spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 novembre 2023

Alberto Cirio

Disegno di legge n. 225

"Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni"

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 ottobre 2022.
- Assegnato in sede legislativa alla VI commissione permanente e alla IV commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 03 novembre 2022.
- Riassegnato in sede referente alla IV commissione permanente e alla VI commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente il 26 ottobre 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 09 ottobre 2023 con relazione di maggioranza di Federico PERUGINI e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO, Francesca FREDIANI, Silvio MAGLIANO, Diego SARNO.
- Approvato in Aula il 24 ottobre 2023, con emendamenti sul testo, con 39 voti favorevoli.

NOTE DDL n. 225

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) è il seguente:

“Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo [1, comma 630](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo [1](#) del [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) e all'articolo [2](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 6. (Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;

- b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#);
- c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
- d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 65/2017 è riportato in nota all'articolo 12.

- Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

- “Art. 8. (Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione ([8](#)))
1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'[articolo 1, comma 630](#) della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo [6](#) del [decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#).
 2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
 3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo [8](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni e compiti dello Stato)

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

- a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
- b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
- c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo [1, comma 124](#), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#);
- d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#);
- e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli [14](#) e [50](#) del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 7. (Funzioni e compiti degli Enti locali)

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
- b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
- d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#);
- g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.”.

Note all'articolo 18

- Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 12. (Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#), e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli [articoli 117 e 118 della Costituzione](#), promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;

g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), possono essere concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo [1, comma 64](#) della [legge n. 107 del 2015](#), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#).

7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla [legge 13 luglio 2015 n. 107](#), relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.”.

Note all'articolo 23

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 65/2017 è riportato in nota all'articolo 14.

Note all'articolo 24

- Il testo vigente dell'articolo 178 del Codice penale è il seguente:

“Art. 178. (Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.”.

Note all'articolo 25

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008) è il seguente:

“Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

1-460. *omissis*.

461 (Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali). Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

462-642. *omissis.*”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) è il seguente:
[“Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo [51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.”]. *abrogato*.

- Il testo vigente dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) è il seguente:

“Art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 è riportato in nota all'articolo 14.

Note all'articolo 29

- Il testo vigente dell'articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 14. (Norme transitorie e finali)

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo [2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#).

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'[articolo 1, comma 630](#), della [legge n. 296 del 2006](#) da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'[articolo 1, comma 605](#), lettera c), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo [596](#) del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.

Note all'articolo 31

- Il testo vigente dell'articolo 9 del decreto legislativo 65/2017 è il seguente:

“Art. 9. (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo [8](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.”.

Note all'articolo 34

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) è il seguente:

“Art. 4.

Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età prescolare.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 3/1973 è il seguente:

“Art. 6.

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30%.

Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo. “.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 3/1973 è il seguente:

“Art. 8.

L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

Stabili già esistenti

b) Nuovi edifici residenziali

c) Edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#), nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6.

Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 3/1973 è il seguente:

“Art. 9.

I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli Uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico Provinciale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie) è il seguente:

“Art. 24. (Modifiche alla [legge regionale 11 luglio 2016, n. 14](#))

1. All'[articolo 25, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14](#) (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole "del bilancio regionale per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.”.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

[“Art. 18. (Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia)

1. In via transitoria e fino all'entrata in vigore di specifica normativa regionale attuativa dell' [articolo 6, comma 1, lettera f\) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), i servizi educativi per la prima infanzia sono identificati in:

a) nido d'infanzia e micro-nido;

b) sezione primavera;

c) servizi integrativi.

2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in:

a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia;

b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria;

c) centro bambini e famiglie.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi elencati ai commi 1 e 2.

4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal [d.lgs. 65/2017](#) e dai commi 1 e 2. I servizi sperimentali sono ricondotti, nei termini dei protocolli di sperimentazione, all'interno del sistema dei servizi di cui al decreto legislativo citato.

5. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale attuativa del [d.lgs. 65/2017](#) , di cui al comma 1, i servizi educativi per la prima infanzia sono vigilati ed autorizzati in applicazione delle disposizioni di cui al [titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

6. Fino all'entrata in vigore dei requisiti, di cui al comma 3, continuano ad applicarsi, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

a) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia;

- b) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera;
- c) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;
- d) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, identificativa dei servizi di micro-nido.

7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per la compartecipazione al fondo, di cui all' [articolo 12 del d.lgs. 65/2017](#), sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, attraverso uno stanziamento di parte corrente, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 per ciascun anno, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria.”]. *abrogato*.

- Il testo vigente dell'articolo 26 della legge regionale legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie, pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

coordinare le commissioni di vigilanza;

b) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione;

c) monitorare le attività;

d) fornire supporto giuridico sull'applicazione delle norme.

3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:

a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;

b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;

c) il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;

d) la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;

e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.

4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate, prevedendo che una percentuale corrispondente ad almeno il 5 per cento dei sopralluoghi su base annua siano effettuati su strutture site in territorio non di competenza;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi.

4 bis. Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;

b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;

c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;

d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;

e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.

4 ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.

5. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul territorio.”.

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 18/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.
- 6 bis. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, degli obblighi di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 750,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.
7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.
9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.
11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26.”.

Note all'articolo 36

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.